

Lunghezza degli atti: ancora una bocciatura dal Tribunale di Milano. Troppo lunghi.

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 26 giugno 2015 (Est. Rosa Muscio)

Ampiezza degli atti di Parte – Sinteticità – Necessità – Sussiste – Atti eccessivamente lunghi senza contenuti qualitativamente apprezzabili – Valutazione negativa – Sussiste

Non rispettano il principio del giusto processo gli atti depositati dalle parti con contenuti sovrabbondanti. Inoltre, le direttive che il giudice impartisca ex art. 175 c.p.c., nei suoi poteri di governance giudiziale, per limitare la lunghezza degli atti giudiziali, concorrono a realizzare l'obiettivo (fondamentale) di un processo "giusto", tale essendo quello definito in tempi ragionevoli. Il comportamento processuale delle parti che tali direttive ignori certamente non comporta la violazione di una prescrizione legale vigente e nemmeno può essere tout court valutato ex art. 116 c.p.c., tuttavia non contribuisce ad ottenere il supporto dei difensori nel perseguimento di quell'obiettivo primario di cui si è detto. Obiettivo che ha rilevanza certamente pubblicistica, tenuto conto del debito erariale accumulato dallo Stato, ex lege 89 del 2001, per la lentezza nella definizione dei processi civili. Peraltro, è appena il caso anche di ricordare come sia stato lo stesso Presidente della Suprema Corte di Cassazione ad inviare una missiva formale e ufficiale al C.N.F. (17 giugno 2013) stimando sufficienti (finanche per il giudizio di legittimità) atti composti da non più di 20 pagine. E questo limite non può apparire restrittivo: dinanzi alla Corte EDU, il regolamento di disciplina prevede, in genere, che il ricorso non superi le 10 pagine; dinanzi al Consiglio di Stato, il limite è in genere fissato in 20 pagine. Peraltro, nel processo di merito, le appendici scritte sono ben più di una e, quindi, il limite nemmeno può dirsi eccessivo tenuto conto della somma di «tutti gli spazi scritti» di difesa»

Dichiarazioni scritte di testi prodotti dalle parti – Manifesta inammissibilità – Sussiste

Le dichiarazioni testimoniali scritte prodotte dalle parti sono inammissibili: infatti, non si tratta di documenti, ma di una forma di surrettizia "testimonia scritta" che non è ammissibile, non sussistendo i presupposti e non essendo state rispettate le forme di cui all'art. 257-bis c.p.c.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

PREMESSE IN DIRITTO

In via preliminare si osserva che tutte le parti espositive e valutative contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c non sono rispondenti al dettato normativo e, pertanto, non saranno considerate ai fini nè della presente decisione, nè della pronuncia finale di merito. Considerazioni che valgono per entrambe le difese che con reciproche accuse di irrivalenza (confr. istanza depositata in data 24.9.2015 dalla difesa .. e contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c della stessa difesa ..) hanno entrambe introdotto nelle memorie processualmente destinate a ben altri scopi, valutazioni e giudizi estranei alla funzione processuale delle stesse.

Appare, quindi, sin d'ora necessario osservare, atteso appunto il contenuto delle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c di entrambe le parti, che il diritto difesa deve pur sempre esplicitarsi con atti di parte che abbiano il carattere della completezza, ma anche della sinteticità in relazione alla funzione propria di ciascun atto processuale e ciò al fine di perseguire l'obiettivo del "giusto processo".

Si evidenzia a tal proposito, infatti, che la Suprema Corte ha da tempo affermato un principio che questo Tribunale ha sin da subito recepito secondo cui "La «particolare ampiezza degli atti certamente non pone un problema formale di violazione di prescrizioni formali ma non giova alla chiarezza degli atti stessi e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4 luglio 2012, n. 11199; Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013), "Un atto eccessivamente prolisso, infatti, «costringe il giudice a leggere tutto anche quello che non gli occorre conoscere» (Cass. Civ. 19357/2012; Cass. Civ., Sez. Un., 5698/2012)".

Si sottolinea, altresì, che questa Sezione del Tribunale ha adottato specifiche raccomandazioni in relazione alla redazione degli atti processuali approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 15 maggio 2014 e che è orientamento condiviso della Sezione che "Le direttive che il giudice impartisca ex art. 175 c.p.c., nei suoi poteri di governance giudiziale, per limitare la lunghezza degli atti giudiziali, concorrono a realizzare l'obiettivo (fondamentale) di un processo "giusto", tale essendo quello definito in tempi ragionevoli. Il comportamento processuale delle parti che tali direttive ignori certamente non comporta la violazione di una prescrizione legale vigente e nemmeno può essere tout court valutato ex art. 116 c.p.c., tuttavia non contribuisce ad ottenere il supporto dei difensori nel perseguimento di quell'obiettivo primario di cui si è detto. Obiettivo che ha rilevanza certamente pubblicistica, tenuto conto del debito erariale accumulato dallo Stato, ex lege 89 del 2001, per la lentezza nella definizione dei processi civili. Peraltro, è appena il caso anche di ricordare come sia stato lo stesso Presidente della Suprema Corte di Cassazione ad inviare una missiva formale e ufficiale al C.N.F. (17 giugno 2013) stimando sufficienti (finanche per il giudizio di legittimità) atti composti da non più di 20 pagine. E questo limite non può apparire restrittivo: dinanzi alla Corte

EDU, il regolamento di disciplina prevede, in genere, che il ricorso non superi le 10 pagine; dinanzi al Consiglio di Stato, il limite è in genere fissato in 20 pagine. Peraltro, nel processo di merito, le appendici scritte sono ben più di una e, quindi, il limite nemmeno può dirsi eccessivo tenuto conto della somma di «tutti gli spazi scritti» di difesa» (Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 6-12 maggio 2015 (Pres. Manfredini, est. Buffone).

DECISIONE SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE

Le produzioni documentali di entrambe le parti devono ritenersi ammissibili, salva ogni valutazione delle stesse ai fini della decisione di merito da parte del Collegio, con esclusione dei documenti n. 32, 34 e 35, depositati da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ed indicati come “dichiarazioni di ..., di ... e di ..”.

Non si tratta di documenti, ma di una forma di surrettizia testimonia scritta che non è ammissibile, non sussistendo i presupposti e non essendo state rispettate le forme di cui all’art. 257bis c.p.c..

Non è ammissibile la prova per interrogatorio formale dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 27.5.2015, perchè vertente su circostanze irrilevanti (capitoli 1, 3, 4) e su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli 1, 2, 3, 5, 6).

Non sono ammissibili né l’istanza ex art. 210 c.p.c con riguardo al primo capoverso (“documentazione relativa ai conti correnti ecc...), nè la richiesta di indagine di Polizia Tributaria, avanzate da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, perché generiche, esplorative e in ogni caso superflue.

Va, invece, ordinato a parte convenuta di depositare in atti entro il 9.10.2015 copia del contratto di locazione dell’immobile, sito in, ove si è trasferita a vivere, con traduzione asseverata in lingua italiana, se redatto in lingua diversa, trattandosi di documento rilevante ai fini della decisione anche in relazione all’onere economico così come attualmente statuito a carico dell’attore ed evidenziando che non corrisponde a tale contratto il documento n. 18 che parte convenuta indica nella propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c come documento attestante il rapporto di locazione (confr. pag. 36 memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c).

Non è ammissibile la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 27.5.2015, perchè vertente su circostanze dedotte tardivamente e in ogni caso generiche (capitoli da 1 a 11), su circostanze in parte valutative, in parte generiche, in parte irrilevanti, in parte non suscettibili di prova testimoniale e in ogni caso superflue (capitoli da 12 a 60), su circostanze generiche, valutative e superflue (capitoli da 61 a 65), su circostanze in parte generiche, in parte irrilevanti e in parte da provarsi in via documentale (capitolo 66), su circostanze da provarsi e/o provate in via documentale (capitoli da 67 a 74) e su circostanze in parte superflue e in parte non contestate (capitoli da 75 a 92).

In relazione alle istanze ex art. 210 c.p.c. avanzate da parte convenuta con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 27.5.2015, deve essere ordinato a parte attrice di depositare in giudizio entro il 9.10.2015 copia degli estratti conto dei conti correnti intestati e cointestati allo stesso e allo studio professionale di cui è titolare e dei relativi depositi titoli e copia degli estratti conto delle carte di credito allo stesso intestate e cointestate espressamente indicati al punto Bb) della sopra indicata memoria per il periodo dal 1.1.2013 al 30.6.2015, copia dei contratti di lavoro e/o di collaborazione del personale dipendente dello studio professionale di cui al punto Bc) della già indicata memoria istruttoria per il periodo dal 1.1.2013 al 30.6.2015 e copia delle polizze e degli estratti conti relativi ai premi versati e al valore attuale per il periodo dal 1.1.2013 al 30.6.2015 indicate al punto D) della citata memoria, trattandosi di documentazione rilevante per la ricostruzione della situazione patrimoniale dell'attore.

Non sono, invece, ammissibili le ulteriori istanze ex art. 210 c.p.c. di cui ai punti Ba) e D) limitatamente alla polizza .. perché superflue, data la documentazione già agli atti prodotta, al punto Bc) perché irrilevante, né la richiesta di indagine di Polizia Tributaria di cui al punto C), in quanto superflua rispetto al materiale istruttorio già agli atti e agli ordini di esibizione disposti.

Nessuna delle prove orali e delle ulteriori istanze dedotte da entrambe parti nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c è ammissibile, non essendo state ammesse le prove orali dirette.

Deve, infine, essere ordinato ad entrambe le parti di depositare entro il 9.10.2015 copia delle proprie dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2014 (PF 2015).

PQM

OMISSIS